

ASSOCIAZIONE “CITTÀ DEL FORMAGGIO”

STATUTO

Art.1- DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione “CITTÀ DEL FORMAGGIO”.

Art. 2 - SEDE

1. La sede dell'Associazione è a Roma in via degli Scialoja 3.
2. Il Consiglio Direttivo, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali, potrà istituire sedi secondarie, uffici in Italia ed all'estero

Art.3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni casearie e dei territori di Città del Formaggio, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell'informazione.
2. In particolare, l'Associazione:
 - a) Opera per:
 - valorizzare e tutelare la produzione lattiero-casearia di qualità (formaggi IGP; DOP e PAT, PRESIDI SLOW FOOD, De.CO), le pratiche di allevamento etico, di agricoltura sostenibili e di coltivazione foraggera tradizionali, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso agli OGM;
 - sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario;
 - promuovere la cultura del mangiare consapevole e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi;
 - dare un contributo sostanziale all'attuazione degli artt. 5 e 6 della “Convenzione europea del paesaggio”, recepita dall'ordinamento giuridico italiano (Legge n. 14 del 9 gennaio 2006).
 - b) Promuove:
 - le autonomie e le diversità locali, le risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del formaggio;
 - la sostenibilità dello sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori, degli allevatori e delle imprese lattiero-casearie nelle zone rurali e montane in particolare, la creazione, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;
 - l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, della produzione del formaggio, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi, nonché le bellezze paesaggistiche, le iniziative culturali e la presenza di beni artistici e storici del territorio stesso;
 - iniziative progettuali transnazionali e la cooperazione a livello europeo ed internazionale nelle tematiche d'interesse per l'associazione e gli aderenti;
 - il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la valorizzazione del formaggio e dei prodotti tipici locali, delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori, a particolare vocazione lattiero-casearia;

- la cultura del formaggio, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione;
 - la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
 - il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni di identità che, sul territorio locale e nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori;
 - accordi di programma con le Amministrazioni centrali e regionali e il coordinamento delle attività nella predisposizione, gestione e monitoraggio di beni e servizi, anche attraverso l'organizzazione, la costituzione e la gestione degli acquisti, in modo singolo o tramite gruppi di acquisto;
 - attività di supporto alle strutture incaricate della gestione dei progetti e monitoraggio sull'attuazione degli interventi.
 - l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale coerenti alle caratteristiche dei territori delle Città del Formaggio;
 - la formazione e l'educazione al gusto dei prodotti caseari derivanti dal latte vaccino, ovino, caprino, bufalino con iniziative a carattere didattico e divulgativo.
- c) Realizza:
- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;
 - programmazione, promozione e coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali inerenti le materie d'interesse per gli associati;
 - progetti di sviluppo a forte connotazione etica e la certificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città della Formaggio attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti operativi e intercettando risorse finanziarie e fondi di solidarietà;
 - la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università, l'Agenzia di Sviluppo Agricolo della Regione (ARSIAL), gli Assessorati di riferimento delle Regioni (Agricoltura, Cultura, Turismo, Attività Produttive) e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
 - iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà;
 - manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci volte ad esaltare la qualità delle diverse tipologie di formaggio locale e il valore dei territori a vocazione zootecnica e lattiero-casearia e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni, cittadini e turisti delle Città della Formaggio;
 - attività di ricerca, studio ed aggiornamento con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, alle energie rinnovabili, al cambiamento climatico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela delle risorse naturali, alle nuove tecnologie dell'informazione e la programmazione di progetti comunitari di cooperazione;
 - attività di raccordo e di interazione con gli organi nazionali, la Regione e di promozione e coordinamento di politiche in materia di agricoltura, zootecnia, produzione lattiero-casearia, turismo, sviluppo territoriale, ambiente, salute.
 - lo sviluppo e la realizzazione del sito Internet www.cittadelformaggio.it con servizi informativi, interattivi, approfondimenti, reportage, ricerche, galleria fotografica;
 - azioni a sostegno dell'attività commerciale, anche attraverso attività di promozione e divulgazione.

Art.5 – MARCHIO

1. L'Associazione adotta un proprio marchio approvato dall'Assemblea dei Soci e riportante la scritta "Città della Formaggio".

2. L'uso del marchio sarà regolamentato e tutelato.

Art. 6 - SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione i Comuni che ne faranno richiesta purché siano caratterizzati dalla presenza nel territorio comunale di produzioni lattiero-casearie contraddistinte da uno dei seguenti indicatori territoriali di qualità riconosciuti e/o istituiti: formaggi IGP; DOP e PAT, PRESIDI SLOW FOOD, De.CO.
2. Possono altresì aderire le Province, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Enti Locali e le Comunità Montane o altri Enti pubblici che comprendano i Comuni con le caratteristiche sopra descritte.
3. I soci si distinguono in fondatori e ordinari ed il loro numero è illimitato.
 - a) "Soci Fondatori", cioè gli Enti che partecipano all'Atto Costitutivo. Rientra tra i soci Fondatori l'Associazione "ALI Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali";
 - b) "Soci Ordinari", cioè gli Enti che aderiranno nel tempo all'Associazione e che sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione una quota "una tantum" determinata dall'Assemblea dei Soci.
 - c) "Soci Palmares", cioè gli Enti, fra i soci Fondatori e i soci Ordinari, che si saranno particolarmente distinti nell'adozione di politiche attive volte alla valorizzazione delle "Città del Formaggio". La qualifica di "Soci Palmares" è disciplinata dal Regolamento dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.

Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'iscrizione all'Associazione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, accompagnata dalla deliberazione di adesione dell'Organo esecutivo del soggetto richiedente;
2. il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà, previo esame della ricorrenza nell'aspirante dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, all'accettazione della stessa.
3. Il nuovo socio perfeziona la sua adesione con il versamento della quota di adesione.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
5. Il Regolamento Interno determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del socio non definiti nel presente statuto.

Art. 8 - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state presentate;
 - per decadenza, ovvero per il venire meno dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta l'ammissione;
 - a seguito di delibera di esclusione, pronunciata dal Consiglio per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi stabiliti dal presente

- statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per morosità nel versamento delle quote dovute all'associazione, fermo restando l'obbligo al pagamento delle quote dovute per le annualità precedenti a quella successiva al provvedimento d'esclusione;
 - negli altri casi previsti dal Regolamento.

Art. 9 - ORGANI STATUTARI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - c) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - e) Il Sindaco Revisore;
2. Tutte le cariche sono gratuite, il Regolamento Interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi delle spese ammesse per lo svolgimento della carica.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria dal Presidente.
2. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, con ordine del giorno motivato.
3. La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo con avviso scritto mediante lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data , l'ora ed il luogo della convocazione.
4. Gli organi dell'Associazione potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente da persona nominata dall'Assemblea.
7. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere delegato in forma scritta a rappresentare esclusivamente un altro socio.
9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate con la maggioranza dei voti espressi.
10. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% + 1 dei componenti e, in caso di scioglimento, con una maggioranza dei 2/3 degli stessi.

11. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. I principali compiti dell'Assemblea sono:
 - eleggere il Presidente dell'Associazione
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
 - eleggere e rinnovare anche parzialmente, i membri del Consiglio;
 - nominare il Sindaco Revisore;
 - approvare e modificare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
 - determinare la misura della quota di iscrizione, "una tantum" dovuta dai soci ordinari, e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
 - impartire le direttive generali di azione dell'Associazione e deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività annuale e poliennale;
 - deliberare sull'istituzione dei coordinamenti regionali o interregionali.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea dei soci.
2. Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio. Nelle more dell'approvazione del Regolamento è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'Ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento, eventualmente costituito.
4. La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore, ovvero quando il Comune o l'Ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate.

Art. 13– FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti di specifica competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio nel rispetto delle finalità del presente statuto e degli indirizzi dell'Assemblea delibera principalmente sui seguenti argomenti:
 - a) la nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidente di cui uno con funzioni vicarie;
 - b) la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale e determina i relativi compiti;
 - c) l'approvazione delle richieste di adesione all'Associazione e proposta all'Assemblea di dichiarare la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
 - d) la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - e) verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
 - f) costituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione,
 - g) l'assunzione e il licenziamento del personale;
 - h) i contratti, le convenzioni e gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma,

- compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
- i) la proposta di regolamento interno e le eventuali modifiche.
 - j) la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio e del Presidente
 - k) ogni altro atto utile al raggiungimento dei fini sociali, anche mediante accordi con terzi;

Art. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
4. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo si può riunire oltre che fisicamente anche virtualmente con l'ausilio di mezzi di comunicazione digitali (Skype o similari) in conferenza telematica. La riunione e le deliberazioni conseguenti avranno piena validità ed operatività e la firma dei relativi verbali potrà avvenire tramite validazione via mail o firma digitale.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i Consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella prima assemblea convocata.
7. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio;
 - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
 - c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
 - d. propone al Consiglio la nomina del Direttore generale;

- e. vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
 - f. accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
 - g. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio, procure per singoli atti o categorie di atti.
5. Al Presidente compete la firma sociale, la rappresentanza legale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.
 6. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.
 7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario.
 8. In caso di dimissioni assume le funzioni il Vice Presidente vicario il quale procede, entro 60 giorni dall'esecutività delle stesse, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.
 9. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art. 15 - SINDACO REVISORE

1. Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Sindaco Revisore predispose e trasmette al Consiglio la relazione annuale sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16 - DIRETTORE GENERALE

1. L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio.
2. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la redazione dei verbali.
3. Il Direttore Generale dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 17 - LE COMMISSIONI

1. L'Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire Commissioni permanenti fissandone il numero e le competenze.
2. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni; la Presidenza è affidata, di norma, ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo
3. Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario.
4. Il Presidente svolge relazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, propone iniziative e attività.
5. Le Commissioni durano in carica fino al raggiungimento dell'obiettivo per cui sono state istituite e/o fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 18 - DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

1. Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.
2. Gli eletti a cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza, mediante cooptazione.
3. La decadenza opera anche per effetto della perdita di qualifica di socio ai sensi dell'art. 8.

Art. 19 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:
 - a) dalle quote "una tantum" di adesione dei soci ordinari e delle quote annuali dei soci;
 - b) dai versamenti volontari dei soci;
 - c) dai contributi pubblici nazionali e comunitari richiesti;
 - d) dai contributi di terzi;
 - e) da ogni altra entrata e acquisizione.
2. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 20 – RENDICONTO

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio provvede, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso a redigere il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione all'Assemblea entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21 - REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un Regolamento Interno per l'Applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 22 – SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. All'Assemblea Straordinaria compete la nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi.

Art. 23 – LIMITAZIONI

1. L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e del marchio è regolamentato dal regolamento Interno.

Art. 24 – ARBITRATO

1. Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, nominati volta per volta rispettivamente dalle due parti e presieduta da un terzo nominato dai due arbitri.

Art 25 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, varranno le norme del Regolamento, Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.

Art. 26 - NORMA TRANSITORIA

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore secondo le modalità definite nell'atto costitutivo.